

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra **L'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani**, con sede in Roma, Via delle Muratte n. 9, in persona del Presidente in carica, Sig.ra Franca Biglio, nata a Marsaglia, il 21/02/1943, d'ora innanzi denominata brevemente ANPCI;

e

Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, con sede in Roma Pzza. del Colosseo n.4, 00184 Roma, in persona del Presidente in carica, Prof. Ennio Maccari, nato a Roma il 16/07/1943, d'ora innanzi denominata brevemente ANTA;

premessi che

- a) L'Associazione dei Piccoli Comuni Italiani è stata costituita in data 14-15.11.1999 e da allora si è sempre fatta carico delle richieste e delle rivendicazioni dei piccoli Comuni, rappresentandoli in tutte le sedi istituzionali ed adottando tutte le iniziative all'uopo necessarie.
- b) All'ANPCI aderiscono Comuni inferiori a 5.000 abitanti. Possono aderire anche i comuni con popolazione superiore e fino a 15.000 abitanti, con deroga del Presidente.
- c) E' intenzione dell'ANPCI cooperare con organizzazioni, enti ed associazioni perseguenti i medesimi fini, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni promosse e meglio raggiungere anche congiuntamente gli obiettivi prefissati, valorizzando le sinergie operative.
- d) L'ANTA si è costituita a Roma nel 1987, non ha fini di lucro, ed è riconosciuta "Associazione di Protezione Ambientale" dal Ministero dell'Ambiente" (art. 13, Legge 349/86)
- e) L'ANTA si organizza sul territorio nazionale attraverso un coordinamento centrale, a Roma, e sedi periferiche regionali, provinciali e comunali. Attualmente l'ANTA è presente in tutte le regioni italiane con sedi regionali in 15 regioni.
- d) L'ANTA è un'associazione impegnata da sempre nella valorizzazione del territorio attraverso la difesa e la valorizzazione delle risorse locali.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Ricezione delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Art. 2 – Obblighi dell'ANPCI

L'ANPCI si rende disponibile a pubblicizzare, se del caso, il nome, il marchio e l'attività dell'Aderente, nella misura in cui gli obiettivi dell'Aderente coincidano sostanzialmente con quelli dell'ANPCI, sia tramite il proprio sito internet (www.anpci.it), eventualmente tramite appositi banner, sia tramite informativa scritta ed orale ai propri associati, sia in occasione di convegni, riunioni ed in generale di manifestazioni pubbliche, in Italia o all'estero, cui l'ANPCI sia chiamata a partecipare e più in generale nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

L'ANPCI si rende inoltre disponibile ad invitare, se del caso, esponenti dell'Aderente ove richiesto, in tutte le manifestazioni pubbliche, in Italia o all'estero, presiedute e/o organizzate dall'ANPCI medesima, salvo il caso in cui ciò risulti impossibile per ragioni di tempo e/o logistiche.

L'ANPCI si rende altresì disponibile a promuovere un'effettiva collaborazione con l'Aderente anche in ordine all'organizzazione ed alla gestione di iniziative, studi e/o progetti, opportunamente pubblicizzati, nelle materie di competenza dell'ANPCI medesima, salvo il caso in cui ciò risulti impossibile per ragioni di tempo e/o logistiche.

L'ANPCI potrà motivatamente rifiutarsi di adempiere a quanto sopra, qualora da ciò possa derivare discredito all'immagine dell'ANPCI o qualora ciò sia inopportuno o non possibile per esigenze tecniche ed operative, comunque insindacabili da parte dell'Aderente.

L'Aderente si impegna in ogni caso a manlevare e/o tenere indenne l'ANPCI da qualsivoglia pretesa di terzo che sia riconducibile all'adempimento delle citate obbligazioni.

Art. 3 – Obblighi dell'ANTA

L'Aderente si impegna a pubblicizzare, se del caso, il nome, il segno distintivo, l'attività e le

iniziative dell'ANPCI, sia tramite il proprio sito internet (www.antaitalia.it), sia tramite eventuali pubblicazioni stampate, sia in occasione di manifestazioni, in Italia o all'estero, cui l'Aderente medesima sia chiamata a partecipare e più in generale nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

L'ANTA, si impegna, se del caso, ad invitare esponenti dell'ANPCI in tutte le fiere, manifestazioni, convegni, tavole rotonde e/o studi e quant'altro, tenuti in Italia o all'estero, presieduti e/o organizzati dall'Aderente medesima, consentendo ove possibile la partecipazione dell'ANPCI a tutte le citate iniziative, anche tramite propri incaricati, salvo il caso in cui ciò risulti impossibile per ragioni di tempo e/o logistiche.

L'ANTA, si impegna, se del caso, a partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni in cui l'ANPCI è presente.

L'ANTA potrà motivatamente rifiutarsi di adempiere a quanto sopra, qualora da ciò possa derivare discredito all'immagine dell'ANTA o qualora ciò sia inopportuno o non possibile per esigenze tecniche ed operative, comunque insindacabili da parte dell'ANPCI.

L'ANPCI si impegna in ogni caso a manlevare e/o tenere indenne l'ANTA da qualsivoglia pretesa di terzo che sia riconducibile all'adempimento delle citate obbligazioni.

L'ANPCI e l'ANTA si impegnano a costituire, avvalendosi dei propri associati, gruppo/i di lavoro, che renderanno operativo tale protocollo attraverso la progettazione e attuazione di progetti nazionale e comunitari, l'elaborazione di studi e proposte, l'organizzazione di convegni e corsi di formazione e informazione. La predisposizione e l'attuazione di ogni singola attività dovrà presentare uno specifico piano economico con costi, rimborsi spese e compensi.

Art. 5 – Durata e recesso

Il presente accordo ha durata di cinque anni, rinnovabile su accordo delle parti.

Le parti, in ogni caso, possono liberamente recedere dal presente accordo in qualunque momento, semplicemente dandone comunicazione alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali


I dati personali raccolti in applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 30.6.2003.

Art. 7 – Foro competente


In caso di controversie comunque dipendenti, connesse e/o collegate all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, anche se relative a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, le parti convenzionalmente dichiarano e concordano sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, li 15/03/2016

Il Presidente ANPCI
Franca Biglio



Il Presidente ANTA
Ennio Maccari



Le parti sottoscrivono per espressa accettazione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ss., i seguenti articoli: Art. 8) Foro competente.

Roma, li 15/03/2016

Il Presidente ANPCI
Franca Biglio



Il Presidente ANTA
Ennio Maccari

